



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

STATUTO

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°130 del 20/12/1999)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

1. Il Comune di Gaeta è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune di Gaeta, nel solco di una antica tradizione risalente agli Statuti Civici codificati nel 1356 e dati alle stampe nel 1553 col titolo di "STATUTA PRIVILEGIA ET CONSUETUDINES CIVITATIS CAJETAE", persegue attraverso l'istituto dello Statuto il conseguimento dei fondamentali valori di solidarietà e di sviluppo, avendo come principio fondamentale l'integrazione delle varie componenti della comunità locale ed il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione sociale e razziale.

Art. 2

La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli Organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici, politici e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 3
L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 4
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

5. La conoscenza della Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata mediante idonea pubblicizzazione.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 5
Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di

equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Concorre a garantire l'integrazione scolastica e lavorativa dei disabili e l'assistenza domiciliare degli stessi promuovendo tutte le azioni necessarie per accrescere la conoscenza di tali problematiche. Adotta un piano di intervento per eliminare le barriere architettoniche favorendo nel bilancio comunale gli interventi necessari per raggiungere gli scopi predetti.

5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

8. Promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità Europea, per incentivare rapporti pacifici e paritari tra i diversi popoli e culture del mondo.

9. Favorisce e promuove anche iniziative di accoglienza, solidarietà e amicizia e cooperazione con cittadini extracomunitari che vivono e lavorano nel proprio territorio, in sostanziale adesione alla Carta dei diritti umani e degli altri accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede O.N.U.

Art. 6 **Le funzioni**

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti di soggetti pubblici e privati che esercitano attività e svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.

4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.

5. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha la piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

6. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

7. Il Comune esercita le funzioni proprie nonché quelle delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia secondo il principio di sussidiarietà anche attraverso attività che possono essere espletate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 7

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune, improntata ai principi della partecipazione democratica e della trasparenza, è finalizzata al conseguimento della efficienza, efficacia ed economicità.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Gaeta, Piazza XIX Maggio e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Lo stemma della Città è proprietà del Comune di Gaeta. Ogni eventuale riproduzione è soggetta ad esplicita richiesta e relativa autorizzazione.

CAPO III LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 9 Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione, con le stesse modalità stabilite per lo Statuto, di Regolamenti specificamente previsti dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto, nonché della deliberazione del nuovo Regolamento del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 10 I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO IV LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 11 Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani della Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio anche ai fini di salvaguardia ed incolumità e tutela della Comunità, attraverso l'attivazione dei compiti della protezione civile ad esso demandati dallo Stato.

5. In particolare, si impegna a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura attraverso il recupero delle terre incolte, incentivi per il ritorno alla terra e impianti di colture tipiche della zona attraverso metodi di coltivazione a minimo impatto ambientale e biologici.

6. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in maniera di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale

Titolo II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 12

Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Sono elettivi: Il Sindaco e il Consiglio Comunale, del quale é componente anche il Sindaco, mentre la Giunta Comunale é di nomina da parte del Sindaco;
3. Spettano ai suddetti organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
4. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra i predetti organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

Art. 14

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro costituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono principi generali relativi all'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento;

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi elettivi e di nomina e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, mediante specifica seduta, con cadenza semestrale.

5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati

in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale.

8. Ove agli atti di indirizzo politico amministrativo, il Consiglio, attribuisca esplicitamente valore di direttiva, l'attività degli organi dell'Amministrazione dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi, potendosene discostare per il miglior perseguimento nell'interesse dell'Amministrazione con adeguate motivazioni.

Art. 15

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica con le modalità stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazione di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. Il regolamento di contabilità prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati del controllo interno della gestione e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della medesima. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando singolarmente o collegialmente, con funzioni di relazione e consultiva, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo Sindaco e con la collaborazione della conferenza dei Capigruppo.

Art. 16

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. Gli atti non demandati espressamente dalla legge e dallo Statuto Comunale alla competenza del Consiglio Comunale, sono attribuiti alla Giunta Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e ai dirigenti comunali secondo la loro rispettiva competenza.

Art. 17

Le nomine di rappresentanti

1. Il consiglio Comunale, in seduta successiva alla prima di cui all'art. 1 comma 2 ter Legge 415/1993, da tenersi entro 20 giorni dalla prima, deve definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge secondo le disposizioni di cui al Regolamento approvato con delibera consiliare n. 19 del 27.9.1994

2. Gli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo art. 33.

3. La revoca di Amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 18

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione motivata sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- a) dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) dal Segretario comunale, dai Dirigenti competenti e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il consigliere ha l'obbligo di osservare rigorosamente il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b), numero 2 della legge n°142/90.

7. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

8. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 7 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del Piano Urbanistico.

9. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori.

10. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, vengono richiamati in forma scritta dal Presidente del Consiglio. Nel caso di ulteriore assenza, senza giustificati motivi, vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale da effettuarsi con votazione segreta e a porte chiuse. I Consiglieri hanno la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori che verranno valutati dal Consiglio ai fini della decisione della eventuale pronuncia di decadenza.

11. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, con esclusione del Sindaco, neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 81/1993.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio Comunale. Elezione

1. Il Consiglio Comunale, con votazione separate elegge a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti di cui uno vicario;

2. Il Presidente del Consiglio Comunale é eletto dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima votazione; nella seconda votazione per l'elezione é sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati;

3. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione

4. I due Vice Presidenti vengono eletti con voto segreto limitato (una sola preferenza) e quello che consegue il maggior numero di voti é Vice Presidente Vicario.

I due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

5. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti, é immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 47 comma terzo della Legge 8/6/1990 n. 142

6. Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Vice Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati ed a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati

7. In caso di vacanza dell'Ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Presidente Vicario convoca, di concerto con il Sindaco, il Consiglio e lo presiede, svolgendo le funzioni di sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente competono al Vice Presidente Vicario tutte le funzioni sostitutive.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio Comunale. Attribuzioni

1. Il Presidente rappresenta, anche all'esterno, il Consiglio Comunale, ne tutela l'autonomia, rispetto all'esecutivo, ed il controllo sugli strumenti di informazione e comunicazione istituzionale, assicura l'esercizio delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, dai regolamenti comunali e dal presente Statuto.

2. Il Presidente vigila sulla esatta e puntuale interpretazione ed applicazione della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti e, per questi ultimi, ne promuove l'aggiornamento previa discussione nella Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente del Consiglio convoca, formula l'o.d.g. e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo;

4. Il Presidente promuove e coordina i rapporti del Consiglio con le Commissioni Consiliari Permanenti, con il Sindaco, la Giunta, con il Difensore Civico, con il Collegio dei Revisori dei Conti e con i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

5. Il Presidente ha i seguenti poteri:

a) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del Capogruppo Consiliare

b) riceve le dimissioni dei Consiglieri Comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve altresì le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione

c) garantisce il regolare svolgimento del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;

d) convoca il Consiglio Comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri iscrivendo all'ordine del giorno le proposte richieste;

e) riceve le osservazioni del collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Comunale

f) verifica unitamente ai Vice Presidenti che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei Dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;

g) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;

h) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

i) tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

l) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale

m) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo Statuto.

6. Per l'assolvimento delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture e del personale assegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio con provvedimento adottato dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio e controfirmato dal Segretario Generale.

7. Il bilancio del Comune prevede adeguati fondi finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. E' consentita la costituzione di gruppi formati da un solo Consigliere a ciascuno dei Consiglieri proclamati eletti in quanto candidati alla carica di Sindaco, individuando la lista di riferimento, nonché ai Consiglieri eletti in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.

2. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo Consiliare di cui al precedente comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione con atto scritto, al Presidente del Consiglio e aderisce al gruppo misto.

3. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano un gruppo misto. Dello stesso gruppo misto non possono far parte Consiglieri della Maggioranza e della Minoranza e non possono essere istituiti più di due gruppi misti.

4. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, trasmette al Presidente del Consiglio un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo a cui intende aderire.

5. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del Gruppo, secondo il presente Statuto.

6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

7. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della normativa vigente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art.22

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio. E' altresì organo consultivo del Sindaco. È di sua competenza quanto altro gli conferisce il presente Statuto. La Conferenza dei Capigruppo, che si occupa dei problemi istituzionali e statutari, collabora con il Presidente del Consiglio Comunale nella predisposizione del calendario dei lavori, nell'individuazione dell'ordine di priorità degli oggetti e nella determinazione dei tempi dei dibattiti contingentati.

2. Il regolamento del Consiglio comunale definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

Art. 23 **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'insediamento.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite dai Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi.

3. I Gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente del Consiglio Comunale.

4. La conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale, successiva a quella dell'insediamento, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Al fine di assicurare una effettiva forma di garanzia e partecipazione delle minoranze, la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia (ove costituite) è attribuita alle forze di opposizione.

8. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

9. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

10. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

11. Le riunioni delle Commissioni consiliari sono pubbliche.

Art. 24 **Iniziativa delle proposte**

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 25

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio Comunale e provvede alla sua convocazione, su richiesta scritta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri, nel termine non superiore a venti giorni dalla richiesta

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nei modi e termini previsti dal regolamento, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

4.. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale preposto alla redazione del verbale.

Art. 26

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti o piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La popolazione esercita l'iniziativa per l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.

L'iniziativa si esercita mediante proposte sottoscritte da almeno 200 firme autenticate nei modi di legge. La Commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno un terzo dei Consiglieri comunali.

Art. 27

Commissione per le pari opportunità

Al fine di promuovere, programmare e realizzare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Commissione per le pari opportunità.

La Commissione che elegge nel suo seno una coordinatrice può formulare proposte ed osservazioni su ogni questione di carattere generale e soprattutto su quelle che abbiano attinenza sulla condizione femminile (sociale e politica). La Commissione sarà composta da rappresentanti di Associazioni, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, sindacali, lavorativi. Collabora attivamente con il Comitato per le pari opportunità, previsto dalla legge 125/1991.

L'organizzazione della Commissione e le funzioni specifiche saranno determinate da apposito regolamento

Art.28

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con organismi che si pongono a tutela dei ragazzi.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Composizione

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da sette assessori da nominarsi dal Sindaco

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini che abbiano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di adeguate capacità di competenza professionale e conoscenza della materia relativa all'incarico da ricoprire.

3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni con diritto di intervento ma non di voto.

Art. 30 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina gli assessori quali componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, nel numero di sette, tenendo presente la possibilità di assicurare nell'osservanza dell'art. 27 della legge 81/93 la presenza di persone di entrambi i sessi.

2. La nomina ad assessore avviene mediante adozione da parte del Sindaco di proprio decreto da emanarsi prima della seduta di insediamento, firmato per accettazione da parte delle persone nominate, controfirmato dal Segretario Generale. Il decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, al Prefetto ed al Comitato di Controllo sugli atti.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, con la procedura di cui al comma 2, dando motivata comunicazione al Consiglio sia della revoca che della nomina degli assessori subentranti

4. La carica di Assessore é incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

Nel caso la nomina riguarda un consigliere comunale, questi cessa dalla carica di consigliere, all'atto della accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti. La accettazione della nomina da parte del Consigliere Comunale ad assessore, comporta le dimissioni e la definitiva decadenza dalla carica di consigliere.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune

Art. 31 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale o dei Dirigenti.

3. La Giunta collabora con il Sindaco alla attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

4. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. La Giunta persegue nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione e attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione dei principi programmatici proposti ed approvati dal Consiglio Comunale.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma di opere pubbliche e dei singoli piani; o comunque tutte le volte che un terzo dei consiglieri lo richiede.

Art. 32 **Esercizio delle funzioni**

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Controllano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori specificamente definiti nella delega predetta fermo restando il principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo politico e compiti di gestione attribuiti ai Dirigenti dalla legge n°127/97. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore che in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco sia il più anziano di età.

Art. 33 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei

componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 34 **Dimissioni, cessazione dalla carica di Assessori**

1. Le dimissioni o cessazione dall'Ufficio di assessore per altra causa sono accolte dal Sindaco che provvede alla conseguente sostituzione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale che convoca il civico consesso per doverosa informazione.

Art. 35 **Norme generali di funzionamento**

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le deliberazioni della Giunta si intendono validamente adottate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

5. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO IV **IL SINDACO**

Art. 36 **Ruolo e funzioni**

1. Il Sindaco é l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Il Sindaco neo eletto assume le funzioni di Capo dell'Amministrazione dal momento della proclamazione.

Subito dopo l'adozione della deliberazione di convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, ed assume quindi anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Entro trenta giorni dalla seduta di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

4. Convoca e presiede la Giunta.

5. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica così come stabilito dall'art. 38 della Legge 142/1990 e da specifiche disposizioni di legge.

8. Il Sindaco ha facoltà di delega esclusivamente agli Assessori e ne coordina l'attività.

9. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale in seduta da tenersi entro venti (20) giorni da quella dell'insediamento del Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni che non rientrano nei poteri del Consiglio.

Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Per le nomine deve tenersi presente la disposizione dell'art. 27 della Legge 81/1993 sulla pari opportunità uomo-donna

10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/1990, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 37

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, e tutto quant'altro demandato dalle leggi dello Stato.

4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n°996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n°66.

Art. 38

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco con il decreto di cui all'art. 30 comma 2, sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19-3-1990 n. 55 così come modificato dall'art.1 della legge 18-1-1992 n. 16

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo sia del Sindaco che del Vice Sindaco le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 39

Atti del Sindaco ed esercizio poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui ai comma 1 e 2, il Sindaco non può essere sostituito da altro Assessore, se non nel caso di esercizio delle funzioni da parte del Vice Sindaco di cui all'art. 38 oppure di conferimento di apposita delega a provvedere data ad un assessore, circostanza che deve essere indicata nel provvedimento."

5. Gli atti di cui ai comma 1 e 2 sono pubblicati all'albo pretorio ed essi, se notificati alle parti interessate, devono osservare le disposizioni dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990

CAPO V LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 40 Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal Consiglio comunale, in base alle designazioni richieste ai Gruppi consiliari ed agli enti, alle associazioni ed agli altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati.

Art.41 Disciplina dello status di Amministratori

1. Il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli Amministratori del Comune è regolato per legge.

2. I Consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria generale:

- a) la propria situazione reddituale e patrimoniale;
- b) la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 42

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 43

Iniziativa popolare

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio comunale presentando proposte di delibere di interesse generale.

2. La proposta, con una dettagliata relazione illustrativa anche in termini di copertura della spesa, deve essere accompagnata da non meno di 500 firme, autenticate nei modi di legge, di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gaeta e raccolte a pena di inammissibilità della proposta, nel termine perentorio di 60 giorni successivi al deposito della proposta stessa presso la Segreteria del Comune, che le trasmette al Presidente del Consiglio Comunale

3. Quindi, nei successivi trenta giorni dalla trasmissione della proposta, completa delle firme al Presidente del Consiglio Comunale questi la trasmette alla Commissione Consiliare competente, per il parere prescritto dal regolamento. Nei successivi 60 giorni dalla formulazione del parere da parte della Commissione, la proposta di deliberazione, con i pareri di cui alla Legge 142/90, deve essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale per la determinazione di competenza.

4. Nel caso di mancata discussione della proposta da parte del Consiglio entro il termine suddetto, si applica nella fattispecie l'istituto del silenzio-assenso ed il Sindaco è tenuto a darne attuazione.

Art. 44

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza nel territorio comunale, per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; le associazioni combattentistiche e d'arma; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Il Comune può stipulare con tali Organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi sociali, sportivi, culturali, di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

5. La Conferenza dei Capigruppo, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita e dell'ambiente.

6. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, dell'ambiente, della condizione femminile, e quella per i problemi degli anziani. Attraverso tali organismi il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni e degli organismi dei cittadini, ivi comprese le comunità religiose e le loro organizzazioni presenti sul territorio comunale, attraverso attività propositive e di consultazione. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi. Le consulte si articolano nei

settori previsti dal regolamento. È istituito altresì un osservatorio sulla condizione giovanile.

7. Il Comune, per assicurare l'esercizio della partecipazione dei cittadini organizzati in ambiti territoriali, articola il proprio territorio per istituire i Comitati di Quartiere, organismi di partecipazione e di consultazione, Il numero e i confini dei Comitati di quartiere saranno stabiliti nel regolamento relativo. Tali organismi, al pari delle Consulte, esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

8. Le Consulte ed i Comitati di Quartiere sono eletti ogni cinque anni con le modalità stabilite nel regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa anche il numero dei componenti di ognuno e le forme e le modalità di elezione dei propri organi.

9. Gli Amministratori del Comune, delle Aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle consulte, di cui al sesto comma, e dei Comitati di Quartiere, di cui al settimo comma.

10. Le forme di partecipazione delle Consulte e dei Comitati di Quartiere all'attività degli organi elettivi del Comune, saranno disciplinate dal regolamento surriferito, garantendo il più ampio potere di intervento al fine del conseguimento di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, di una maggiore collaborazione dei cittadini con le istituzioni e di una maggiore tutela a fronte di possibili abusi.

Art. 45

La partecipazione dei cittadini

1. I cittadini residenti, singoli o associati, gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel Comune da almeno cinque anni ed i cittadini non residenti che studiano o lavorano nel Comune hanno diritto di rivolgere al Sindaco istanze e petizioni scritte, attinenti ad un'adeguata tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.

2. Le petizioni di cui al precedente comma non richiedono particolari formalità per la loro presentazione. Comunque devono essere sottoscritte ed indirizzate al Sindaco e corredate delle complete generalità ed indirizzo. Se accettate devono avere risposta a firma del Sindaco o suo delegato entro dieci giorni dall'esame della Commissione. Di esse e delle relative decisioni va conservata copia in archivio.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 46

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indicazione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 47

Il Referendum consultivo e il Referendum propositivo

1. Il Referendum è l'istituto per mezzo del quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi su argomenti di interesse locale - esclusi quelli di seguito indicati - esprimendo, sul quesito o sui quesiti posti, il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le proprie determinazioni sulla base dell'orientamento emerso.

2. Il Referendum, che può essere Consultivo o Propositivo, è così disciplinato, fatta salva la specifica normativa di cui ad un apposito regolamento. Il Referendum (Consultivo o Propositivo) è indetto dal Sindaco a seguito di delibere del Consiglio comunale che fissa anche il testo da sottoporre agli elettori. Il Corpo elettorale è costituito dai cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gaeta.

3. La delibera che promuove il Referendum deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure per lo svolgimento del Referendum.

4. Il Referendum è inoltre indetto dal Sindaco su richiesta pre-sentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta.

5. Le suddette sottoscrizioni devono essere raccolte, pena l'inammissibilità della richiesta di Referendum, nei 90 giorni successivi al deposito della richiesta presso la Segreteria del Comune. La richiesta deve anche indicare chiaramente il testo del quesito da sottoporre agli elettori.

6. Non è ammissibile un Referendum sulle seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune, di Aziende ed Enti controllati dal Comune e dei Regolamenti;

- b) disciplina della stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) atti amministrativi ed esecutivi di norme legislative e regolamentari e atti esecutivi delle delibere consiliari;
- f) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni;
- g) tutela delle minoranze etniche e religiose.

7. Una volta indetto il Referendum, questo si tiene entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo ha promosso o, dal compimento, da parte della Segreteria del Comune, delle operazioni di verifica dell'ammissibilità (raccolta firme e materia non ammissibile al Referendum).

8. Il Referendum non è valido se non vi partecipa almeno la metà più uno degli elettori.

9. La proposta soggetta a Referendum è accolta se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

10. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con idonei mezzi di informazione.

11. Nei successivi 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, il Consiglio Comunale delibera gli atti in indirizzo per l'attivazione dell'esito della Consultazione.

Art. 48

Disposizioni comuni sui Referendum

1. Una proposta di Referendum (Consultivo o Propositivo) che non sia stata accolta o resa invalida per la mancata partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto al voto non può essere ripresentata prima di tre anni.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di una sessione referendaria in un anno. Nella stessa sessione, però non possono essere sottoposti agli elettori più di tre quesiti referendari.

3. Nel caso in cui sono state presentate più richieste di Referendum, si segue l'ordine di deposito presso la Segreteria del Comune.

4. Le consultazioni referendarie devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale.

5. Qualsiasi Referendum non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

6. Tutte le spese per lo svolgimento dei Referendum sono a totale carico del Comune che vi provvede attingendo le somme necessarie da un apposito capitolo di bilancio.

7. Il Comitato promotore ha poteri di controllo, insieme al Comune, sulle procedure di svolgimento del Referendum.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 50

Situazioni giuridiche soggettive

1. Quando il Comune adotta atti relativi a situazioni giuridiche soggettive deve informare fin dall'inizio gli interessati.

2. Gli interessati possono intervenire per iscritto nel corso del procedimento e previa richiesta, possono assistere anche con la presentazione di memorie, eventualmente assistiti da esperto fiduciario, alla trattazione delle pratiche fino al momento che precede la decisione.

3. Il Comune negli atti deliberativi deve menzionare le osservazioni ricevute dall'interessato che - se si ritiene leso nei suoi diritti - può ricorrere nelle forme di legge.

4. Tutte le richieste di concessioni, autorizzazioni, licenze ecc. debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dai regolamenti.

5. L'ordine cronologico degli atti viene pubblicato mensilmente all'Albo Pretorio del Comune, viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio la data di convocazione e gli ordini del giorno delle Commissioni che operano nell'ambito dell'Ente, nonché le decisioni assunte

dalle stesse. E' altresì pubblicato l'elenco cronologico di tutte le autorizzazioni concesse, ancorché di competenza di organi collegiali.

Art. 51 **Responsabilità del procedimento**

1. Tutti i procedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina, in base alle proposte del Competente Dirigente, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad omettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, integra con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 n. 241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV **L'AZIONE POPOLARE**

Art. 52 **L'azione sostitutiva**

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune .

2. L'Amministrazione comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario

accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove l'amministrazione decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, la fa constare a mezzo di proprio atto motivato.

CAPO V

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 53

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. L'amministrazione comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata dall'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principi adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Il Comune pubblica con cadenza periodica semestrale un notiziario ufficiale contenente: bandi di concorso per l'assunzione del personale, elenco dei beneficiari collettivi dei suoi contributi (enti, fondazioni, o associazioni); l'elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo; l'elenco degli appalti di beni e servizi e dei contratti stipulati; l'elenco dei mandati di pagamento, gli oggetti delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché delle Determinazioni Dirigenziali gli oggetti delle licenze, concessioni, ordinanze; l'attività ispettiva e sanzionatoria in materia di edilizia ed ambientale; stato patrimoniale desunto dal bilancio consuntivo; estratto del bilancio di previsione, l'elenco degli appalti e altri negozi che riguardano lavori in corso o da effettuare nella città, conferiti dai ministeri, regione, provincia ed altri enti pubblici.

Art. 54

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17 - comma 91 - della legge n°127/97 nonché per gli atti riservati per espressa indicazione di legge. Può essere in via temporanea escluso o differito per effetto di una dichiarazione scritta, adeguatamente motivata, del responsabile del procedimento di accesso, che ne vieti l'esibizione quando dalla loro diffusione possa derivare un pregiudizio concreto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, si assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni, o altro termine indicato dal regolamento, dalla presentazione della richiesta, quest'ultima si intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Al fine della tutela della riservatezza individuale ed a garanzia della corretta diffusione dei dati personali verranno stabilite con regolamento attuativo delle disposizioni di cui alla legge n°675/96, le procedure finalizzate al trattamento dei dati stessi da parte dell'Ente e le linee guida in materia di misura di sicurezza e di controllo (pass-word, codici personali di accesso alla rete informatica, ecc...).

Art. 55

L'esercizio del diritto d'accesso

1. L'Amministrazione comunale, le proprie aziende e istituzioni designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l'astrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti.

2. Saranno raccolte presso la Segreteria del Comune le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in genere sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle amministrazioni di cui al 1° comma, ed ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56 Il Difensore Civico

1. Presso il Comune è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità, sulla trasparenza e sul buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, delle Aziende Speciali e degli Enti controllati dal Comune nonché svolge le funzioni di controllo sugli atti ai sensi della legge n°127/97.
3. Il Difensore Civico agisce, d'ufficio o su richiesta scritta dei cittadini, singoli o associati, a tutela degli interessi generali ed in attuazione delle norme vigenti, dello Statuto, dei Regolamenti del Comune, delle Aziende e degli Enti controllati, in particolare, segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, sollecita il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Dirigenti ad assumere i provvedimenti di propria competenza.
4. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - a) i Consiglieri comunali in carica al Comune fatte salve le disposizioni di cui alla legge n°127/97;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'Ente, delle aziende e dei Consorzi;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
5. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
6. Nella relazione di cui al precedente comma il Difensore Civico può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
7. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 57

Elezione - Durata - Requisiti

1. Nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini residenti, in possesso dei requisiti qui di seguito indicati, il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio in seduta pubblica ed a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo il secondo scrutinio, nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza si procede, nella stessa seduta, a nuova votazione ove è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche tale quorum non dovesse essere raggiunto da nessun candidato, si procede, nella stessa seduta, a successive votazioni sino al raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati .

3. Il Difensore Civico resta in carica cinque anni e non può essere rieletto.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce l'indennità di funzione spettante al Difensore Civico ed al personale da assegnare al suo ufficio.

5. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Gaeta ed è scelto, nell'ambito dell'elenco di cui innanzi, tra i cittadini che abbiano un 'adeguata competenza giuridico-amministrativa documentata da titoli e maturata esperienza lavorativa, una provata moralità e diano garanzie di indipendenza e imparzialità in relazione all'incarico.

6. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali;
- b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti, sindacati, leghe, movimenti o associazioni di categoria a livello comunale, provinciale, regionale, o nazionale;
- c) coloro che sono iscritti a partiti, movimenti, leghe o liste civiche;
- d) i componenti del CO.RE.CO. o di una sezione distaccata;
- e) l'Amministratore o Dirigente di Ente, Azienda o Impresa vincolata con il Comune da contratti di opera o di somministrazione o che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dal Comune;
- f) coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo, Nazionale del Consiglio Regionale, provinciale e comunale;
- g) coloro che abbiano subito delle condanne penali e /o abbiano procedimenti penali in corso;
- h) coloro che abbiano un rapporto di parentela e/o affinità, entro il terzo grado, con i componenti della Giunta, con il Sindaco, con il Segretario Generale, con i Dirigenti di Settore e con il personale della carriera direttiva del Comune.

7. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché di qualsiasi attività professionale di lavoro che possa avere rapporti di interesse con il Comune.

8. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, parimenti comporta la dichiarazione di decadenza dell'incarico, se l'interessato, entro trenta giorni dalla nomina, non rimuove la causa dell'incompatibilità.

9. Il Difensore Civico, comunque scaduto dalla carica non può essere candidato alle elezioni del Comune di Gaeta per una tornata successiva alla decadenza.

Art. 58

Cessazione e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

a) alla scadenza del mandato;

b) per morte, dimissioni, o altro grave impedimento;

c) quando il Consiglio comunale, per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti o per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, in seduta segreta e da scrutinio segreto, deliberi la revoca della designazione con lo stesso procedimento e modalità seguite per la nomina.

2. Nei casi di cessazione o revoca il Consiglio comunale deve procedere all'elezione del nuovo Difensore Civico nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni con le modalità stabilite dall'Art. 57.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 59

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

6. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, ove nominato, e gli organi amministrativi.

7. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di

verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

9. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela in libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 60 **Incarichi esterni**

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge n°127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.61 **Il Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario comunale, limitatamente a quelle di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti.

Art.62

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Egli esercita inoltre tutte le altre funzioni previste dalle vigenti normative e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 63

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale è l'organo burocratico che assicura collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. E' titolare della funzione di alta direzione delle strutture dirigenziali, che si realizza attraverso il coordinamento dell'attività svolta dai Dirigenti di Settore.

3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

4. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

6. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai Consiglieri ed agli uffici.

7. Partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

8. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, previa autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Su richiesta dell'Amministrazione comunale formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri.

9. Riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta al controllo del Difensore Civico.

10. Roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

11. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e conferitagli dal Sindaco

Art. 64

Il Vice Segretario comunale

1. Il Vice Segretario del Comune, ai sensi dell'art.17 - comma 69 - della legge 15/05/1997 n°127, ha il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché le funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello dirigenziale, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi per i concorsi di Segretario comunale.

CAPO III I DIRIGENTI

Art. 65 Funzioni

1. I Dirigenti degli uffici sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 66 Compiti

1. I Dirigenti stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio o revoca delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.38 della legge n°142/1990;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;
- l) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- o) rispondono, nei confronti dell'amministrazione, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Dirigenti possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. E' fatto obbligo ai Dirigenti di rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria Generale del Comune, la propria situazione reddituale e patrimoniale nonché la propria situazione associativa con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.

Art. 67

Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 53. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario comunale al Sindaco che ne fa pervenire copia ai capigruppo consiliari ed alle OO.SS. aziendali.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 68

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 69

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi assunti dal Comune.

Art. 70

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 71 **Le aziende speciali**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni esercitate. Sono ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, da una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 72 Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 73 La società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori delle attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità

limitata, a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza di capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse pluri-comunale, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 74

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 75

Consorzi

1. Per la gestione associativa di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziali, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione o dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti alla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 76 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro competenza e realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e Soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intento del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

4. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta municipale ed il Consiglio comunale, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi e ai programmi da realizzare.

7. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 77

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale competente, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il Comune indice - in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione - una Conferenza dei servizi locali, d'intesa con le Associazioni degli utenti aventi strutture organizzative e con le organizzazioni sindacali territoriali iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine di legge, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio di previsione in seduta pubblica. In prima convocazione è richiesto per l'approvazione il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, il bilancio di previsione, è posto in votazione solo se sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, e ai fini dell'approvazione è richiesto voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 78

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione ed è redatto in conformità a quanto previsto dalla legge n°109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 79

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia, le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. L'Amministrazione comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 80

Le risorse per gli investimenti

1. L'Amministrazione comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 81

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, se verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. La Giunta comunale adotta gli atti necessari ad assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la eventuale competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprime parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 82
Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3. IL Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro lavori con la diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

7. Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei conti coloro che siano dipendenti (o abbiano contratti di lavoro a tempo determinato) di aziende, consorzi od Enti i cui organismi dirigenti siano - anche solo parzialmente - emanazione del Comune.

8. Ai Revisori dei conti spettano i compensi previsti per legge.

Art. 83
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati con le modalità previste nel regolamento del nucleo di valutazione, gestione e controllo strategico.

2. La Giunta, con un relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il nucleo di valutazione e controllo esprime sul consuntivo un parere nei termini previsti dal relativo regolamento.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione il conto consuntivo è posto

in votazione soltanto se sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco, e ai fini dell'approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPO V APPALTI E CONTRATTI

Art. 84 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalle direttive comunitarie, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto, s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità scelte dal contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

CAPO VI TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 85 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato con provvedimento dell'organo competente ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta

decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

Revisione dello statuto

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore, lo Statuto può essere sottoposto a revisione.
2. Il potere d'iniziativa per la revisione dello Statuto compete, in via esclusiva, al Consiglio comunale.
3. In particolare, quando ne faccia espressa richiesta un terzo dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, il Presidente del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal deposito della proposta di revisione presso la Segreteria, deve sottoporre la proposta stessa all'esame del Consiglio comunale per la decisione.
4. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità stabilite per l'approvazione.
5. La proposta di revisione respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è trascorso un anno dalla sua reiezione.

Art. 87

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

INDICE DELLO STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO	pag. 3
• Capo I - La comunità, l'autonomia, lo statuto	pag. 3
Art.1	pag. 3
Art.2 La comunità	pag. 3
Art.3 L'autonomia	pag. 4
Art.4 Lo statuto	pag. 4
• Capo II - Il Comune	pag. 4
Art.5 Il ruolo	pag. 4
Art.6 Le funzioni	pag. 5
Art.7 L'attività amministrativa	pag. 6
Art.8 Caratteristiche costitutive	pag. 6
• Capo III - La potestà regolamentare	pag. 7
Art.9 Regolamenti di attuazione dello Statuto	pag. 7
Art.10 I regolamenti comunali	pag. 7
• Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione	pag. 7
Art.11 Programmazione e pianificazione	pag. 7
TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI	pag. 9
• Capo I - Ordinamento	pag. 9
Art.12 Norme generali	pag. 9
• Capo II - Il Consiglio Comunale	pag. 9
Art.13 Ruolo e competenze generali	pag. 9
Art.14 Funzioni di indirizzo politico - amministrativo	pag. 10
Art.15 Funzioni di controllo politico - amministrativo	pag. 11
Art.16 Gli atti fondamentali	pag. 12
Art.17 Le nomine dei rappresentanti	pag. 12
Art.18 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali	pag. 12
Art.19 Il Presidente del Consiglio Comunale. Elezione	pag. 14
Art.20 Il Presidente del Consiglio Comunale. Attribuzioni	pag. 14
Art.21 Gruppi Consiliari	pag. 15
Art.22 Conferenza dei Capigruppo	pag. 16
Art.23 Commissioni consiliari permanenti	pag. 17
Art.24 Iniziativa delle proposte	pag. 17
Art.25 Norme generali di funzionamento	pag. 17
Art.26 Commissioni speciali	pag. 18

Art.27	Commissioni per le pari opportunità	pag. 19
Art.28	Consiglio Comunale dei ragazzi	pag. 19
• Capo III - La Giunta Comunale		pag. 19
Art.29	Composizione	pag. 19
Art.30	Nomina della Giunta	pag. 20
Art.31	Funzionamento della Giunta	pag. 20
Art.32	Esercizio delle funzioni	pag. 21
Art.33	Mozioni di sfiducia	pag. 21
Art.34	Dimissioni, cessazione dalla carica di Assessori	pag. 22
Art.35	Norme generali di funzionamento	pag. 22
• Capo IV - Il Sindaco		pag. 22
Art.36	Ruolo e funzioni	pag. 22
Art.37	Rappresentanza e funzionamento	pag. 23
Art.38	Il Vice Sindaco	pag. 24
Art.39	Atti del Sindaco ed esercizio poteri di ordinanza	pag. 24
• Capo V - Le Commissioni comunali		pag. 24
Art.40	Le Commissioni comunali	pag. 25
Art.41	Disciplina dello status di Amministratori	pag. 25
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE		pag. 26
• Capo I - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale		pag. 26
Art.42	La partecipazione dei cittadini all'amministrazione	pag. 26
Art.43	Iniziativa popolare	pag. 26
Art.44	La partecipazione delle libere forme associative	pag. 27
Art.45	La partecipazione dei cittadini	pag. 28
• Capo II - La consultazione dei cittadini ed i referendum		pag. 28
Art.46	La consultazione dei cittadini	pag. 28
Art.47	Il Referendum consultivo ed il Referendum propositivo	pag. 29
Art.48	Disposizioni comuni sui Referendum	pag. 30
• Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo		pag. 31
Art.49	Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo	pag. 31
Art.50	Situazioni giuridiche soggettive	pag. 31
Art.51	Responsabilità del procedimento	pag. 32
• Capo IV - L'azione popolare		pag. 32
Art.52	L'azione sostitutiva	pag. 32

• Capo V - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino	pag. 33
Art.53 Pubblicità degli atti e delle informazioni	pag. 33
Art.54 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi	pag. 33
Art.55 L'esercizio del diritto d'accesso	pag. 34
• Capo VI - Il Difensore civico	pag. 35
Art.56 Il Difensore civico	pag. 35
Art.57 Elezione - Durata - Requisiti	pag. 35
Art.58 Cessazione e revoca del Difensore Civico	pag. 37
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	pag. 38
• Capo I - Organizzazione degli Uffici e del lavoro	pag. 38
Art.59 Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag. 38
Art.60 Incarichi esterni	pag. 39
Art.61 Il Direttore generale	pag. 39
Art.62 Compiti del Direttore generale	pag. 40
• Capo II - Il Segretario comunale	pag. 40
Art.63 Ruolo e funzioni	pag. 40
Art.64 Il Vice Segretario comunale	pag. 41
• Capo III - I Dirigenti	pag. 41
Art.65 Funzioni	pag. 41
Art.66 Compiti	pag. 41
Art.67 Conferenza dei Dirigenti e conferenza di programma	pag. 42
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	pag. 44
• Capo I - Competenze dei Comuni	pag. 44
Art.68 Servizi Comunali	pag. 44
• Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali	pag. 44
Art.69 Gestione in economia	pag. 44
Art.70 La concessione a terzi	pag. 44
Art.71 Le aziende speciali	pag. 45
Art.72 Le istituzioni	pag. 46
Art.73 La società per azioni o a responsabilità limitata	pag. 46
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA	

ENTI	pag. 48
• Capo I - Convenzioni e Consorzi	pag. 48
Art.74 Convenzioni	pag. 48
Art.75 Consorzi	pag. 48
• Capo II - Accordi di programma	pag. 49
Art.76 Opere di competenza primaria del Comune	pag. 49
TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ	pag. 51
• Capo I - La programmazione Finanziaria	pag. 51
Art.77 La programmazione di bilancio	pag. 51
Art.78 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti	pag. 51
• Capo II - L'autonomia finanziaria	pag. 52
Art.79 Le risorse per la gestione corrente	pag. 52
Art.80 Le risorse per gli investimenti	pag. 52
• Capo III - La conservazione e la gestione del patrimonio	pag. 53
Art.81 La gestione del patrimonio	pag. 53
• Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione	pag. 53
Art.82 Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 54
Art.83 Il rendiconto della gestione	pag. 54
• Capo V - Appalti e contratti	pag. 55
Art.84 Procedure negoziali	pag. 55
• Capo VI - Tesoreria e concessionario della riscossione	pag. 55
Art.85 Tesoreria e riscossione delle entrate	pag. 55
NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 57
Art.86 Revisione dello Statuto	pag. 57
Art.87 Entrata in vigore	pag. 57